

Art. 4.

Dalla data di apertura all'esercizio della suddetta funivia « Breuil-Plan Maison II », 31 luglio 1965, decorre per il primo decennio il richiesto privilegio esclusivo, di cui al combinato disposto dell'art. 49 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, limitatamente alle zone contrassegnate dalle lettere A e B della corografia allegata alla domanda ed al progetto, e ciò in conformità di quanto espresso dalla commissione per le funicolari aeree e terrestri con il sopraindicato parere n. 25 dell'8 luglio 1964.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 331 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 86 e strada statale n. 17 (Acquaviva di Isernia)-Cerro-innesto strada statale n. 158 al bivio di Cerro sul Volturmo »;

Vista la nota 5 gennaio 1971, n. 38, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha fatto presente la necessità di denominare il detto percorso come strada statale n. 17/Racc. « dell'Appennino abruzzese ed appulo sannitico »;

Considerato l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 86 e strada statale n. 17 (Acquaviva di Isernia)-Cerro-innesto strada statale n. 158 al bivio di Cerro sul Volturno », dell'estesa di km. 14 + 000, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 17/Racc. « dell'Appennino abruzzese ed appulo sannitico ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 86

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Contributo dovuto, per l'anno 1970, dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assistenza farmaceutica.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1969, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera m), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1970 il contributo capitarario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 8390 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 5593 a carico del concedente e di L. 2797 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.

Abolizione, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, del prezzo medio determinato per il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1970, n. 191, con il quale, tra l'altro, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto, è stato determinato il prezzo medio del petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico;

Ritenuto che per tale prodotto sono venuti a mancare i motivi che determinarono l'adozione del prezzo medio;

Decreta:

Art. 1.

E' abolito il prezzo medio fissato con l'art. 5, lettera f), del decreto ministeriale 21 luglio 1970, n. 601304, per il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

(4670)